

COMUNE DI SAN FIOR

FOGLIO ONERI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.03.2025

Eventualmente rinnovabile per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2028

INDICE:

<u>ART.</u>	<u>1</u>	<u>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</u>
<u>ART.</u>	<u>2</u>	<u>DURATA DEL CONTRATTO</u>
<u>ART.</u>	<u>3</u>	<u>RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI</u>
<u>ART.</u>	<u>4</u>	<u>CORRISPETTIVO</u>
<u>ART.</u>	<u>5</u>	<u>OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI</u>
<u>ART.</u>	<u>6</u>	<u>OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI</u>
<u>ART.</u>	<u>7</u>	<u>NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO</u>
<u>ART.</u>	<u>8</u>	<u>PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI</u>
<u>ART.</u>	<u>9</u>	<u>OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</u>
<u>ART.</u>	<u>10</u>	<u>RESPONSABILE DEL BROKER E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO</u>
<u>ART.</u>	<u>11</u>	<u>GARANZIA DEFINITIVA</u>
<u>ART.</u>	<u>12</u>	<u>GARANZIE</u>
<u>ART.</u>	<u>13</u>	<u>ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</u>
<u>ART.</u>	<u>14</u>	<u>VERIFICA DELL'ATTIVITA'SVOLTA</u>
<u>ART.</u>	<u>15</u>	<u>CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA</u>
<u>ART.</u>	<u>16</u>	<u>SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</u>
<u>ART.</u>	<u>17</u>	<u>RISERVATEZZA DEI DATI</u>
<u>ART.</u>	<u>18</u>	<u>PENALITA'E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<u>ART.</u>	<u>19</u>	<u>CONTROVERSIE</u>
<u>ART.</u>	<u>20</u>	<u>DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO</u>
<u>ART.</u>	<u>21</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>
<u>ART.</u>	<u>22</u>	<u>CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO</u>

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di San Fior, finalizzato all'individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento n. 5/2006 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata IVASS) istituito con la legge 135/2012 che dal 01.01.2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore dell'Ente le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- ☐ identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- ☐ analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate e studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture;
- ☐ collaborazione assistenza e consulenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti e nelle fasi di procedura di gara, anche per singole polizze, mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.
- ☐ individuazione delle compagnie di assicurazione entro 60 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizze/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara in caso di procedura di gara negoziata o aperta. I capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, dovrà avvenire entro almeno 90 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizze/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;
- ☐ assistenza e consulenza in tutte le fasi di espletamento della gara (es.: per la redazione o revisione della documentazione di gara ulteriore rispetto ai capitolati tecnici; etc.) e nella fase di stipula dei contratti assicurativi (es.: il Broker dovrà rendere al Comune una dichiarazione attestante la corrispondenza del contratto assicurativo alle condizioni previste dal capitolato tecnico di gara).
- ☐ supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l'Ente e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo P.E.C., con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell'Ente, entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere. Resta ferma l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità in capo all'Ente della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;

- assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi: assistenza tecnica sulle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione. In particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini compresi quelli già in essere, che non siano stati ancora definiti. La gestione deve essere garantita senza alcun onere per l'Ente per tutti i sinistri, sia attivi che passivi e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, per questi il Broker dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il Broker precedente. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). Il Broker dovrà predisporre una modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri. In particolare per i sinistri attivi è richiesta la gestione stragiudiziale, compreso il cosiddetto indennizzo diretto con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
- consulenza ed assistenza a favore dell'Amministrazione e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
- relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi: individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica della corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dell'Ente;
- verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e, in caso di inadempienze, attuazione di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie anche in caso di ripetute inottemperanze;
- presa in carico di segnalazioni di nuove e/o diverse esigenze assicurative da parte dell'Ente che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. Formulazione della miglior proposta assicurativa in termini di copertura e convenienza economica a soluzione dell'esigenza segnalata;
- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa;
- presentazione entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze del nuovo programma assicurativo dell'Ente, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- presentazione di un rapporto periodico almeno ogni 12 mesi sull'andamento della sinistrosità.
- resa di pareri attraverso risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare entro 5

giorni lavorativi nonché assistenza e consulenza a ogni Ufficio o Servizio del Comune che ne faccia richiesta su questioni in materia assicurativa o attinente;

- ☐ svolgimento di ogni altra condizione migliorativa proposta e di ogni altro servizio aggiuntivo, offerto dal Broker affidatario in sede di offerta, nei termini in essa descritti nei tempi e con le modalità indicate;
- ☐ corretta gestione del passaggio di consegne con il Broker precedentemente incaricato dall'Ente e con quello che dovesse subentrare in propria sostituzione al termine dell'affidamento al fine di garantire all'Ente la massima garanzia senza soluzione di continuità delle garanzie assicurative e dei servizi offerti.
- ☐ rispetto e puntuale osservanza del presente Foglio condizioni e di quanto indicato nel preventivo presentato.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni tre con decorrenza dal 01.04.2022 e con scadenza al 31.03.2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo dal 01.04.2025 al 31.03.2028 alle medesime o più favorevoli garanzie, patti e condizioni.

Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 - SCADENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Le polizze in essere presentano le seguenti scadenze:

POLIZZA	SCADENZA
POLIZZA ALL RISKS	30/06/2022
POLIZZA RCT/O	30/06/2022
POLIZZA INFORTUNI	30/06/2022
POLIZZA KASKO	30/06/2022
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	30/06/2022
POLIZZA TUTELA LEGALE	30/06/2023
POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE COLPA LIEVE	30/06/2023

A titolo indicativo si evidenzia che nell'ultimo triennio, sono stati registrati i seguenti sinistri dall'Ente:

ANNO	RAMO	EVENTO	STATO
2021	TUTELA LEGALE	1. Ricorso straordinario al capo dello stato depositato al prot. n. 0008493 del 11/06/2021	PENDENTE
		2. Diffida al comune di San Fior da parte di Armellini Sergio conservata in atti al prot. 6119 del 28/04/2021	PENDENTE
2019	RCT/O	N. 2 Danneggiamenti a veicoli privati causati da manto stradale e tombino	CHIUSI
2021	RC PATRIMONIALE	1. Ricorso straordinario al capo dello stato depositato al prot. n. 0008493 del 11/06/2021	PENDENTE

	2. Diffida al comune di san fior da parte di armellin sergio conservata in atti al prot. 6119 del 28/04/2021	PENDENTE
	3. causa tribunale di treviso sezione lavoro n. 284/2021 del 11/06/2021	PENDENTE
	4. Rcorso in appello al tribunale di treviso contro una sentenza del giudice di pace favorevole al comune di san fior avente ad oggetto l'impugnazione del verbale n. 283/19 del 23/10/2019	PENDENTE

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni.

Art. 4 – CORRISPETTIVO.

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente.

Poichè l'affidamento in oggetto non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione, non è prevista l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione ANAC 4 del 7.07.2011 come modificata e aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 556 del 31.05.2017.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Foglio d'oneri, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
4. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Foglio d'oneri ;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.
9. aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio

10. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricato quale Responsabile e gli eventuali due referenti o le altre figure aggiuntive del gruppo di lavoro dedicato eventualmente offerto in sede di preventivo;
11. rispettare quanto previsto da presente Foglio d'oneri, dal progetto offerto in sede di preventivo e dal contratto.

B) Attività di competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto *delle polizze* nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.
5. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perchè trattasi di attività intellettuale.

ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di San Fior nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate *entro 30 giorni dall'emissione delle stesse*.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP (ora ISVASS) n. 5 del 16.10.2006.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Ente, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società di Brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL BROKER

Il Broker si impegna, altresì, a individuare formalmente, prima dell'avvio del servizio ed entro dieci giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione Comunale, un Responsabile, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'Ente.

Nel caso di assenza temporanea o permanente il Broker dovrà altresì individuare tempestivamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, un sostituto del Responsabile, che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il suddetto Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

A) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

B) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria del mancato affidamento del servizio.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 12 - GARANZIE

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze errori professionali e infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e, dell'art. 11 Regolamenti IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 e n. 6/2014, nonché trasmettere all'Ente annualmente copia delle quietanze di rinnovo.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- dopo la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 11;
- dopo la trasmissione di copia conforme della polizza assicurativa di cui al precedente Art.12;
- dopo la nomina del responsabile del servizio di cui di cui al precedente Art. 10.

ART. 14 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del broker e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Foglio d'oneri, nel progetto presentato in sede di preventivo e nel contratto.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente Foglio d'oneri, il Broker affidatario è vincolato *anche* al rispetto di quanto contenuto nel *preventivo presentato*. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 18 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal Foglio d'oneri *e dal preventivo presentato*.

ART. 15 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 – SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subaffidare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'Ente non provvederà a corrispondere direttamente ai subaffidatari l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'affidatario stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l' affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subaffidatari entro il predetto termine, l'Ente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 17 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. Il broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker affidatario riconosce all'Ente il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. mancata identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento: **€ 100,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
2. mancata analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti, mancata consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate: **€ 100,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
3. mancata collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, in particolare in caso di indagine di mercato, mediante l'individuazione delle compagnie di assicurazione tramite indagine di mercato entro sessanta giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo;
4. mancata collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, in particolare in caso di procedura

negoziata o aperta, mediante la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica, nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione del preventivo entro novanta giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo;

5. mancata riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa, nonché mancato controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie: **€ 400,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

6. mancato supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l'Ente e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell'Ente, entro trenta giorni dalla scadenza o termine maggiore offerto: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;

7. mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri di cui all' Art.1 punto 5 del presente Foglio d'oneri: **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

8. **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni di consulenza ed assistenza di cui all' Art. 1 punto 6 del presente Foglio d'oneri.

9. mancata redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere: **€ 100,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

10. mancato monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente: **€ 100,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

11. mancata presentazione – entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo dell'Ente, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: **€20,00** per ogni giorno di ritardo;

12. mancata presentazione di un rapporto sull'andamento della sinistrosità ogni 12 mesi o diverso termine offerto: **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo;

13. mancata reperibilità del Responsabile del Broker di cui all'art. 9 nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica: **€ 50,00** per ogni mancata reperibilità;

14. mancato rispetto dei tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale e particolare e a pareri entro cinque giorni lavorativi : **€ 50,00** per ogni inosservanza dei tempi;

15. Migliorie offerte: **€ 80,00** per ogni inosservanza di quanto indicato nel preventivo presentato; euro **20,00** per ogni giorno di ritardo dai termini indicati dall'Ente nella richiesta scritta della attivazione dei servizi offerti.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker affidatario a mezzo telefax o P.E.C.. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker affidatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'affidatario dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a

diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata da D.L. 187/2010;
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005; In tal caso è prevista l'incameramento della garanzia definitiva;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
4. accertamento di false dichiarazioni rese;
5. cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
6. il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nel preventivo .

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 20 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Il Broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve eleggere il suo domicilio presso *la sede indicata nel preventivo depositato*. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di San Fior.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

dal presente Foglio d'oneri ;

dal D.Lgs. 50/016

dal Codice Civile;

D. Lgs. 209/2005 e s.m.e.

Regolamenti ISVAP ora IVASS n. 5/2006 e 6/2014

da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 22 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati: